

Codice A1617A

D.D. 2 maggio 2022, n. 189

**L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: SUAP Roasio per conto dell'Azienda agricola Roberto Lodovico. "Interventi di sistemazione morfologica del terreno per realizzazione di vigneto in loc. Moia - Casa del Bosco" comuni di Roasio (VC) e Sostegno (BI).**



**ATTO DD 189/A1617A/2022**

**DEL 02/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: SUAP Roasio per conto dell'Azienda agricola Roberto Lodovico. "Interventi di sistemazione morfologica del terreno per realizzazione di vigneto in loc. Moia – Casa del Bosco" comuni di Roasio (VC) e Sostegno (BI).

**VISTI**

la nota di richiesta autorizzazione dell'Azienda agricola Roberto Lodovico per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, nei Comuni di Roasio (VC) e Sostegno (BI) presenta dal SUAP di Roasio in data 31.01.2022 prot. n. 4070, per gli "Interventi di sistemazione morfologica del terreno per realizzazione di vigneto in loc. Moia – Casa del Bosco" nei comuni di Roasio (VC) e Sostegno (BI);

la richiesta di integrazioni del 24.03.2022 prot. n. 36448;

le integrazioni pervenute dal SUAP di Roasio in data 13.04.2022 prot nn. 46477 e 46495;

la nota di avvio del procedimento in data 03.03.2022 prot. n. 26370;

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni pervenuto via email in data 29.04.2022 dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al

rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.r. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3 AMB del 10/9/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

### **DETERMINA**

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08.2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l'azienda agricola Lodovico Roberto ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nei Comuni di Sostegno (BI) e Roasio (VC), nelle aree individuate dal NCT del comune di Sostegno al foglio 38 mappali 6, 9 e del comune di Roasio al foglio 4 mappali 61, 62, per i lavori di movimento terra tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza del 31/01/2022 prot. 4070/A1820C e integrata in data 13/04/2022 prot. 46495/A16000A che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni di seguito riportate:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018 e con il D.lgs 152/2006; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. durante i lavori gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti, prestando la massima attenzione alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi, evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
4. dovrà essere realizzato e mantenuto un idoneo sistema di raccolta delle acque superficiali, finalizzato all'allontanamento delle stesse acque negli impluvi esistenti ;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante o eventuali piste o depositi temporanei, non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella Relazione tecnica generale a firma del dott. Lorenzo Ceruti del gennaio 2022 e delle successive integrazioni;
10. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dall' art. 8 (Cauzione) della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45 in quanto la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agrosilvo pastorale del territorio.

Si deroga dall'art. 19 della L.r 4/2009 in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il funzionario estensore:  
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro